

DELIBERA N. 37/2023

xxx / TIM SPA
(GU14/592510/2023)

Il Corecom Abruzzo

NELLA riunione del Co.Re.Com. Abruzzo del 30/08/2023;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*”, come modificato dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 358/22/CONS;

VISTA la L.R. 24 agosto 2001 n. 45, istitutiva del Co.Re.Com. Abruzzo;

VISTA la delibera n. 427/22/CONS del 14 dicembre 2022 recante *“Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai comitati regionali per le comunicazioni”*;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni sottoscritta in data 31/03/2023 tra il Presidente dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, il Presidente della Giunta regionale ed il Presidente del Corecom Abruzzo;

VISTA l’istanza dell’utente xxx, del 08/03/2023 acquisita con protocollo n. 0066340 del 08/03/2023;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante

L’istante contesta quanto di seguito: *“Mi è arrivata da pagare una fattura di Maggio 2017 n. RP01215929 del 05.05.2017 tramite la società Creditfactor. E’ trascorso troppo tempo dalla data di emissione di una fattura che ritengo di aver pagato. Vorrei che venissero applicati i termini di prescrizione.”*.

In base a tali premesse, l’istante chiede:

- I. l’annullamento della fattura n. RP01215929 del 05/05/2017 di € 133,69.

L’istante allega:

- fattura n. RP01215929 del 05.05.2017 di Euro 133.69
- notifica della cessione del credito e sollecito di pagamento della società Credit Factor S.p.A. del 17/01/2023

2. La posizione dell'operatore

L'operatore, nel contestare ed impugnare l'avversa istanza, rappresenta quanto di seguito: *“Con riferimento alla controversia in esame, si eccepisce l'improcedibilità della stessa per difetto di legittimazione passiva in quanto il credito contestato relativo alla fattura di Maggio 2017 RP01215929 pari a 133,69 euro è stato ceduto da TIM, in data 3/12/2021, alla Società Europa Factor. Si evidenzia, inoltre, che tale materia esula dal campo di applicazione del Regolamento applicativo e del regolamento di procedura, rispettivamente, Allegato C alla delibera n. 358/22/CONS e Allegato B alla Delibera n. 358/22/CONS. A tale riguardo, si precisa che il credito contestato nel Formulario GU14/592510/2023 e le relative fatture non sono mai stati oggetto di reclamo. Peraltro, non sono stati prodotti reclami in Conciliaweb dall'Istante. In data 10/01/2023, la Società Europa Factor ha inviato apposita missiva all'Istante per comunicare la cessione del credito da parte di TIM ed il sollecito del pagamento del medesimo credito ceduto per l'importo di euro 133,69. Che la Signora xxx abbia ricevuto il sollecito di pagamento dalla Società Europa Factor è evidente visto che è proprio quest'ultima ad asserirlo nel Formulario GU14. Si precisa, infine, che è la stessa Europa Factor a scrivere all'Istante, nella predetta lettera di sollecito di pagamento, che: “ ai fini e per gli effetti degli artt. 1260 e seguenti del Codice Civile, TIM SA ha ceduto ad Europa Factor SPA il credito vantato originariamente nei suoi confronti.....” Alla luce di quanto detto, si chiede a codesto Corecom di rigettare la richiesta di storno dell'importo ceduto pari ad euro 133,69 per difetto di legittimazione passiva in quanto il predetto credito, peraltro mai reclamato, è stato ceduto alla Società Europa Factor.”.*

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, la richiesta di parte istante può trovare accoglimento per le ragioni di seguito rappresentate.

L'oggetto della controversia è incentrato sulla ricezione da parte dell'istante della notifica del 17/01/2023 di avvenuta cessione del credito relativo alla fattura Tim n. RP01215929 del 05/05/2017 per € 133,69 dalla detta società di comunicazione elettronica alla società Credit Factor SpA. Fattura che l'utente ritiene di aver già pagato e di cui chiede dichiararsi l'annullamento per intervenuta prescrizione.

In via preliminare, l'operatore eccepisce l'improcedibilità della procedura *de qua* per carenza di legittimazione passiva in virtù dell'avvenuta cessione del credito oggetto di controversia alla società Europa Factor S.p.A. e in virtù della mancanza di reclami da parte dell'interessata, sig.ra xxx, rispetto alla somma fatturata come stabilito dal vigente Regolamento di procedura di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazione elettronica.

Invero, l'art. 2, c. 2 del citato Regolamento di procedura di cui alla Del. 358/22/CONS, prevede: *“Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le controversie attinenti unicamente al recupero di crediti relativi alle prestazioni effettuate dall'operatore, a eccezione di quelle inerenti a crediti o prestazioni contestate dall'utente”*. Tuttavia, proprio in ordine ai temi oggetto di citati rilievi da parte dell'operatore, vale la pena anzitutto evidenziare come l'Agcom, in risposta ad un quesito alla stessa sottoposto dal Corecom Sicilia in ordine alla legittimità o meno dell'eccezione di inammissibilità sollevata dall'operatore Tim in merito alla propria ritenuta carenza di legittimazione passiva nei casi di avvenuta cessione del credito, in data 28/09/2022 ha precisato: *“Il Regolamento è chiaro: sono escluse dall'applicazione dello stesso le controversie attinenti esclusivamente al recupero del credito, che in termini pratici significa che non ci deve essere stata contestazione delle prestazioni da parte dell'utente. In tutti gli altri casi, ove cioè il mancato pagamento è conseguente a*

una contestazione circa gli addebiti, l'istanza è ammissibile e a nulla rileva l'eventuale cessione del credito. Ne consegue che, in ogni caso, l'eventuale accoglimento dell'eccezione di inammissibilità debba essere giustificato sotto il profilo oggettivo della mancanza di contestazione e mai sotto quello soggettivo della carenza di legittimazione per cessione del credito”.

In proposito, il Corecom Abruzzo, in data 26/06/2023, ha ritenuto a sua volta di voler interrogare l'Autorità al fine di comprendere se il riferito assunto sia da ritenersi *strictu sensu* applicabile anche laddove l'utente dichiara di non aver mai ricevuto dal gestore le fatture oggetto di avvenuta cessione del credito e, dunque, non abbia avuto la materiale possibilità di effettuare il corrispondente reclamo nei termini di cui all'art. 2, c. 2 del vigente Regolamento di procedura. Al riguardo, l'Authority ha risposto: “Ovviamente per averle potute contestare, devono averle ricevute.”. Se ne ricava che, affinché l'art. 2, c. 2 del vigente Regolamento di procedura delle controversie spieghi il proprio effetto bloccante rispetto all'ammissibilità delle istanze rivolte al Corecom al fine di contestare crediti ceduti dai gestori a società terze, è necessario che l'utente, pur essendo stato reso edotto dall'operatore della presenza di fatture insolute, non abbia prontamente sporto reclamo al gestore, con i mezzi e nei termini normalmente al riguardo fissati dalle Condizioni Generali di Contratto.

Diverso è il caso, pertanto, in cui l'utente, come nella fattispecie in esame, si veda raggiungere improvvisamente da una richiesta di pagamento da parte di una società cessionaria di crediti altrui, relativi addirittura ad una fatturazione emessa dal gestore telefonico più di cinque anni prima. Nel caso di specie, in particolare, tanto è ampia la distanza temporale tra la data di emissione della fattura (05/05/2017) e la data di notifica del sollecito di pagamento da parte della cessionaria (17/01/2023), che la parte istante non riesce ad affermare altro se non che ritiene di aver già pagato quella fattura.

Inoltre, a fronte di apposita richiesta di integrazione documentale rivolta dal Corecom alla parte istante in fase di primo procedimento instaurato al fine dell'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione mediante UG/580400/2023 (attraverso la quale, in virtù della prescrizione di cui al citato art. 2, c. 2 del

Regolamento di procedura, al fine di poter acclarare la sussistenza o meno nel caso di specie dell'intervenuta contestazione, è stato chiesto alla parte istante di integrare il fascicolo documentale con l'indicazione degli estremi dei codici delle segnalazioni fatte telefonicamente e/o copia di quelle effettuate per iscritto al gestore per lamentare i costi fatturati ovvero già pagati e relative attestazioni di avvenuta ricezione/consegna), l'istante ha risposto in piattaforma: *“Si comunica che prima della lettera di recupero crediti non era stata ricevuta alcuna notifica relativa al pagamento della fattura.”*.

Dalle dichiarazioni della parte istante in fase tanto di descrizione dei fatti quanto di integrazione documentale, risulta pertanto evidente come la stessa sostenga di non aver avuto contezza dell'esistenza di un debito a proprio carico rispetto a Tim prima della ricezione, ad inizio 2023, della nota di Credit Factor che lo informava ex novo al riguardo.

In fase difensiva, pertanto, dinanzi a simili dichiarazioni, Tim ben avrebbe potuto dimostrare la corretta gestione della posizione contabile riferita all'istante dal punto di vista dell'insoluto allo stesso ascrivendo depositando in atti, ad esempio, copia del formale sollecito di pagamento allo stesso direttamente inviato prima della cessione del relativo credito a terzi, ma non lo ha fatto (in tal senso: cfr del. n. 333/20/CIR). Nei propri atti difensivi, infatti, il gestore si limita a dichiarare di non aver ricevuto reclami e che: *“il credito contestato relativo alla fattura di Maggio 2017 RP01215929 pari a 133,69 euro è stato ceduto da TIM, in data 3/12/2021, alla Società Europa Factor”*, ponendo riferimento, quindi, ad un'altra società (Europa Factor) rispetto a quella indicata dalla parte istante (Credit Factor) e risultante dalla nota depositata in atti dalla stessa, oltre che ad una data differente di asserita cessione del credito (03/12/2021) rispetto a quella attestata dalla nota medesima (17/01/2023). Inoltre, Tim nelle proprie memorie dichiara: *“In data 10/01/2023, la Società Europa Factor ha inviato apposita missiva all'Istante per comunicare la cessione del credito da parte di TIM ed il sollecito del pagamento del medesimo credito ceduto per l'importo di euro 133,69.”*. Neanche la nota del 10/01/2023, tuttavia, viene prodotta in atti dalla parte convenuta.

Per tutto quanto sin qui esposto, le eccezioni di inammissibilità/improcedibilità sollevate da Tim non risultano accoglibili.

Nel merito, come già sottolineato, la fattura oggetto di richiesta di pagamento da parte della società cessionaria con nota del 17/01/2023 risulta emessa da Tim in data 05/05/2017 per € 133,69 e l'utente ne invoca, pertanto, l'intervenuta prescrizione.

Ebbene, la giurisprudenza consolidata è unanime nel considerare il contratto di utenza telefonica come contratto di somministrazione a prestazione continuativa rispetto ai cui crediti vantati dal gestore, al pari di quelli derivanti da contratti analoghi quali quelli di acqua, energia e gas, si ritiene vigente il regime di prescrizione breve e non quella ordinaria decennale, vale a dire quella prevista dall'art. 2948, c. 4, c.c. secondo il quale gli interessi e, in generale, tutto ciò che "deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi" si prescrivono in cinque anni.

Pertanto, a ulteriore conferma di quanto appena evidenziato, avuto riguardo ai crediti sorti a partire dal 2020, la L. n. 160 del 27/12/2019 (legge di Bilancio 2020) è intervenuta abbreviando ulteriormente il descritto termine quinquennale prevedendo espressamente, all'art. 1, c. 294, che il diritto al corrispettivo relativo ai contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica si prescrive nel termine di due anni.

Nel caso di specie, si ribadisce, trattandosi di fattura risalente al 2017, il relativo credito ricade evidentemente nel termine prescrizionale quinquennale. In particolare, avendo l'utente dichiarato di aver ricevuto per la prima volta notizia della presenza dell'insoluto di complessivi € 133,69 per la fattura sopra descritta solo con nota del 17/01/2023 da parte della società Credit Factor e non avendo Tim dimostrato in atti l'asserito avvenuto invio all'istante di atti interruttivi del termine prescrizionale, il credito oggetto di cessione risulta definitivamente prescritto già dal maggio 2022 e, pertanto, ormai inesigibile.

Per quanto precede, Tim dovrà procedere allo storno dell'insoluto di € 133,69 nei confronti della Sig.ra xxx e all'annullamento a proprie spese della pratica di cessione del relativo credito nei confronti di Credit Factor S.p.A./Europa Factor S.p.A..

UDITA la relazione del Responsabile del Procedimento, svolta su proposta del Presidente,

DELIBERA

1. Il Corecom Abruzzo accoglie l'istanza presentata dalla Sig.ra xxx nei confronti dell'operatore Tim Spa, per le motivazioni e nei termini espressi in premessa.

2. Tim Spa dovrà procedere allo storno dell'insoluto di € 133,69 in quanto prescritto ex art. 2948, c. 4, c.c., oltre che all'annullamento a proprie spese della pratica di cessione del relativo credito nei confronti di Credit Factor S.p.A./Europa Factor S.p.A..

3. La società Tim S.p.A. è tenuta a comunicare a questa Autorità l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

4. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

5. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

6. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

7. La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sui siti web dell'Autorità e del Corecom Abruzzo.

L'Aquila, lì 30/08/2023

f.to IL PRESIDENTE
Avv. Giuseppe La Rana

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n.82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. e ii.